

**Abstract.** *L'istituto di credito che abbia commesso un errore nella segnalazione del nominativo di un soggetto nella sezione «garanzie prestate», presso la Centrale Rischì, è astrattamente responsabile ex art. 2050 c.c., costituendo tale segnalazione un'ipotesi di illegittimo trattamento di dati personali ex artt. 4 lett. a) e 15 d.lgs. n. 196/2003.*

*Ciò nonostante, da tale illegittimo inserimento non deriva alcun danno né alla reputazione economica né all'immagine del segnalato, in quanto non si genera alcuna presunzione di scarso affidamento e scarsa solvibilità dello stesso.*

*Grava, quindi, sull'attore-segnalato l'onere di dimostrare la sussistenza di danni economici, non essendo sufficiente a tal fine addurre il mancato conseguimento di finanziamenti che, di per sé, non rientra in tale tipologia di pregiudizio.*

*Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda risarcitoria a causa dell'inadempimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attore.*

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Perugia - sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ----- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ---- R. G. dell'anno ---- tra

XXXX, nato a XXXX il XXXX (CF.:XXXX), rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. XXXX presso il cui studio in XXXX, via XXXX n. X è elettivamente domiciliato

-attore-

*contro*

BANCA DI YYYY, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* YYYY, rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. YYYY presso il cui studio in YYYY, via YYYY n. Y è elettivamente domiciliato

-convenuto-

*avente ad oggetto: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell'8.6.2010

per parte attrice XXXX l'Avv. XXXX così precisa le proprie conclusioni: *“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: - ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della Banca di YYYY per l'errata segnalazione alla C.R. della Banca D'Italia e, per l'effetto - CONDANNARE quest'ultima in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. XXXX ed in particolare: Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni alla reputazione personale, Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni alla reputazione economica, Euro 110.000,00 a titolo di risarcimento danni per lesione al patrimonio, Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta opportuna dall'intestata Autorità oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio”;*

per parte convenuta YYYY l'Avv. YYYY in sostituzione dell'Avv. YYYY, precisa le conclusioni *“come alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nei propri atti difensivi”.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.7.2005, XXXX conveniva la Banca YYYY dinanzi al Tribunale di Perugia ed esponeva che in data 6.4.2004 aveva verificato l'esistenza di una segnalazione a suo carico presso la Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia per una garanzia dallo stesso rilasciata a favore della ZZZZ S.r.l. per € 309.874,00 e, stante l'erroneità della segnalazione, aveva chiesto ed ottenuto in data 23.4.2004 dalla Banca di YYYY la rettifica della segnalazione, dopodiché aveva scoperto che la segnalazione risaliva all'agosto 2000 e che, pertanto, il suo nominativo era risultato illegittimamente segnalato per quattro anni; l'attore sosteneva che tale illegittima segnalazione era fonte di responsabilità per la Banca e che da essa erano derivati vari danni, sia all'immagine commerciale sia alla sua salute sia alla sua attività imprenditoriale (il rifiuto di un finanziamento nel novembre 2004 e nella primavera 2002, l'onere di pagamento di interessi passivi a causa dei mancati finanziamenti, tale da determinare dapprima una contrazione dell'attività e quindi la sua cessazione).

Per tutte queste ragioni, l'attore XXXX così concludeva: *“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito: ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della YYYY per l'errata segnalazione alla C.R. della Banca d'Italia e, per l'effetto - CONDANNARE quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. XXXX ed in particolare: Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni alla reputazione personale, Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento danni alla reputazione economica, Euro 110.000,00 a titolo di*

*risarcimento danni per lesione al patrimonio, Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta opportuna dall'intestata autorità oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio”.*

La convenuta Banca di YYYY si costituiva all'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. differita al 4.4.2006 contestando la domanda attorea; in particolare, evidenziava in fatto che il XXXX era stato segnalato, unitamente ad altri undici soggetti, quale garante per un importo massimo di € 309.874,00 e per un importo effettivo variabile nel corso del tempo; sosteneva dunque che tale segnalazione quale “garante” non comportava alcun discredito ma anzi individuava il XXXX come soggetto solvibile anche perché, unitamente al XXXX, risultavano segnalati come garanti imprenditori affidabili sotto il profilo creditizio; contestava che i danni lamentati dal XXXX dipendessero dalla segnalazione.

Per tutte queste ragioni, la convenuta Banca di YYYY così concludeva: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso proposte con condanna alla refusione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”.*

Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. del 4.4.2006 e fallito il tentativo di conciliazione all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del 17.1.2007, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 30.6.2009 rigettava la prova testimoniale richiesta dalle parti.

Tale ordinanza veniva appellata dalla Banca, in quanto ritenuta avente natura di sentenza, con atto di citazione notificato il 9.11.2009 ma la Corte d'Appello, con ordinanza del 10-19.5.2010, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla Banca. All'udienza dell'8.6.2010, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore XXXX ha proposto una domanda di accertamento della responsabilità della convenuta Banca di YYYY per un'erronea segnalazione alla Centrale Rischi costituita presso la Banca d'Italia e di condanna al risarcimento dei conseguenti danni.

A fronte di tale domanda, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sollevata dalla Banca convenuta a seguito della proposizione di appello contro l'ordinanza del 30.6.2009 - avente a suo dire natura di sentenza - e della conseguente pendenza del procedimento d'appello dinanzi alla Corte d'appello di Perugia.

In primo luogo va esclusa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 295 c.p.c., in quanto tale norma presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra, rapporti giuridici sostanziali distinti ed

autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo (cfr. Cassazione civile, sez. 11, 25 giugno 2010, n. 15353; Cassazione civile, sez. lav., 03 maggio 2007, n. 10185). Alla fattispecie in oggetto, nella quale oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello non è una autonoma situazione sostanziale ma - nell'ottica della Banca - la stessa situazione oggetto del presente giudizio, è piuttosto applicabile l'art. 337 secondo comma c.p.c., che prevede la sospensione facoltativa, rimessa alla discrezionalità del giudice.

Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento appellato, come evidenziato dalla stessa Corte d'appello nell'ordinanza del 10-19.5.2011 prodotta all'ultima udienza, non pare avere natura di sentenza; piuttosto, tale provvedimento, ancorché ampiamente motivato, costituisce un'ordinanza con la quale il Giudice ha ritenuto di non dover ammettere le prove richieste dalle parti, come dimostrato dal fatto che il medesimo Giudice non ha statuito sulle spese ed ha invece rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A fonte di ciò, è presumibile che il procedimento d'appello promosso dalla Banca si concluda con una sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, cosicché, anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, non vi è ragione per sospendere il presente procedimento in attesa della decisione della Corte d'appello.

Ciò chiarito e passando al merito della controversia, si osserva che l'ordinanza in questione, non avendo natura decisoria, può essere modificata e revocata dal Giudice in qualsiasi momento e, in ogni caso, non è tale da obbligare il Giudice medesimo a confermare le considerazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. In questo senso, appare anzitutto opportuno premettere alcuni brevi cenni sulla natura e la funzione della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.

Com'è noto, la Centrale dei Rischi è stata istituita con delibera del C.I.C.R. - Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio del 16.5.1962, allo scopo di raccogliere le informazioni provenienti dalle banche su profili di anomalia dei rapporti con determinati clienti, e di consentire agli stessi istituti di credito di valutare la solvibilità di coloro che aspirano a godere di concessioni di credito, e, in definitiva, di tutelare il complesso dei risparmiatori; attraverso tale strumento la Banca d'Italia fornisce infatti alle singole banche le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dalla prassi dei "fidi multipli", ossia dal cumulo di affidamenti concessi da una pluralità di intermediari in capo ad un medesimo soggetto. La funzione della Centrale dei Rischi è dunque quella di accentrare le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun istituto di credito ai propri clienti, al fine di controllare la gestione del rischio creditizio, e di accrescere in tal modo la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, così tutelando un interesse pubblico.

Attualmente la Centrale Rischi è disciplinata dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29 marzo 1994 e dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991, più volte modificata, da ultimo con il tredicesimo aggiornamento del

4 marzo 2010, disciplina emanata in esecuzione degli articoli 53 comma 1 lett. b), 67 comma 1 lett. b) e 107 comma 2 del D.Lgs 1.9.1993 n. 385 costituente il “Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia”, i quali attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto “il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”.

In tale disciplina viene posto in primo piano l’obiettivo di “fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito” (cfr. capitolo I, sezione I, § 2), obiettivo strettamente correlato al compito della Centrale di censire “informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela” (cfr. capitolo 11, sezione I, § 1). Costituiscono, in particolare, oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e le altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

Ebbene, la stessa Banca d’Italia appare ben consapevole delle conseguenze di rilievo che possono derivare da un’errata valutazione dei presupposti per la segnalazione a sofferenza o da un’inesatta trasmissione dei dati personali, e della rilevanza non solo interna al sistema di vigilanza dei dati trasmessi alla Centrale; nelle *Istruzioni* precedentemente indicate, infatti, dopo aver evidenziato che “*il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti*”, si precisa infatti che “*avuto presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un’erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnalatici*” e che “*particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela, la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi*” (cfr. capitolo I, sezione 1, § 5).

Nel contesto in esame, la responsabilità della Banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale Rischi deve essere ricondotta alla c.d. responsabilità da false informazioni e, in ultima analisi, alla disciplina dell’art. 2050 c.c.; nel caso, infatti, in cui la banca effettui una segnalazione erronea di un nominativo alla Centrale dei *Rischi*, o comunque non ponga in essere le attività necessarie per ottenere la cancellazione nel caso in cui si accorga dell’errore, si verifica un erroneo trattamento di dati personali, intendendosi per “trattamento”, ai sensi dell’art. 4 lett. a) D.lgs. 196/2003, “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la *raccolta*, la *registrazione* (...), la *comunicazione*, la *diffusione*, la *cancellazione* e la *distruzione* dei dati”; e, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 196/2003, “*chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile*”, il che

significa che, applicando la giurisprudenza in tema di attività pericolosa (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2008 n. 19449), da un lato il soggetto danneggiato da una segnalazione effettuata in assenza dei presupposti di legge può agire in giudizio per il risarcimento del danno senza la necessità di dimostrare la responsabilità dell'intermediario ma solo il pregiudizio subito, in quanto è onere dello stesso intermediario offrire la prova contraria, e dall'altro lato che, ai fini della prova liberatoria, la banca segnalante non può limitarsi a provare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza ma dovrà al contrario dimostrare di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare il danno.

A tal proposito, nel caso di specie, quanto alla sussistenza della responsabilità della Banca, è pacifico che la Banca convenuta ha erroneamente provveduto ad effettuare la segnalazione del XXXX alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia; tale circostanza, invero ammessa dalla stessa Banca nella propria lettera del 14.4.2004 (doc. 3 fasc. att.), risulta comunque dalla documentazione prodotta dalle parti (docc. 1 e 4 fasc. att.).

In proposito, si deve però precisare che la segnalazione è stata effettuata con riferimento alla categoria di censimento "Garanzie ricevute".

Nell'ambito di tale categoria, per quanto evidenziato nella già citata Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, al punto 3 della sezione 2 del capitolo II, *"Sono comprese ... le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca): le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza"*.

Secondo quanto indicato ancora nella circolare nella medesima sezione, *"La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia"* e, per come evidenziato nella successiva sezione 4, l'espressione *"valore garanzia indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia"* mentre l'espressione *"importo garantito è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito"*. In buona sostanza, dunque, nel caso di specie la segnalazione in questione indica che il XXXX avrebbe prestato una garanzia di carattere personale a favore di un soggetto affidato nei confronti di una banca per un valore massimo di € 309.874,00 a fronte di un fido variamente utilizzato nel corso del tempo dall'affidato fino ai vari importi indicati mensilmente nelle rilevazioni prodotte dalla Banca.

Ebbene, la circostanza appena evidenziata non appare priva di rilievo con riferimento ai danni lamentati dal XXXX.

Contrariamente a quanto sostenuto nella precedente ordinanza del G.O.T. del 30.6.2009, una volta chiarito che la segnalazione erronea aveva ad oggetto una garanzia personale in realtà mai prestata dal XXXX a favore di terzi, si deve

escludere che la segnalazione in questione abbia comportato un danno alla reputazione economica ed all'immagine del XXXX. Altro sarebbe stato ove la segnalazione avesse avuto ad oggetto una sofferenza del XXXX medesimo; com'è noto, infitti, il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; ed allora, in tal caso, si sarebbe effettivamente verificata una lesione della reputazione imprenditoriale dell'odierno attore, il quale sarebbe apparso all'esterno - in particolare all'attenzione dei fruitori degli elenchi della Centrale rischi - come un soggetto inaffidabile sotto il profilo commerciale, come un cattivo pagatore, come un soggetto in difficoltà economiche ed il danno sarebbe stato *in re ipsa* (cfr. *Cassazione civile*, sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626). Ma l'attribuzione erronea della qualità di garante non è di per sé un comportamento tale da screditare un soggetto né sotto il profilo strettamente personale né sotto quello imprenditoriale. Ne consegue che, sotto il profilo della lesione dell'onore e del nome commerciale, la domanda proposta dal XXXX deve essere rigettata.

È invece ben possibile che l'erronea segnalazione, ancorché avente ad oggetto una garanzia personale e non una sofferenza, possa avere determinato un danno patrimoniale. È infatti evidente che il fatto che un soggetto abbia prestato garanzia personale a favore di un altro soggetto può incidere sulla decisione di un intermediario finanziario di concedere o meno un affidamento ad un imprenditore; tale circostanza potrebbe indurre un intermediario finanziario, non solo e non tanto a considerare quel soggetto come particolarmente solvibile ed affidabile - come sostenuto dalla Banca convenuta -, ma piuttosto a temere che quel soggetto, il quale ha già prestato garanzia a favore di terzi, non sia poi più in grado di rispondere anche delle proprie obbligazioni; in quest'ottica, l'intermediario potrebbe ridurre o non ampliare il proprio credito a favore di quel soggetto, nel timore di trovarsi a concorrere con altri creditori sul suo patrimonio. In astratto, quindi, non può escludersi che la condotta illegittima della Banca convenuta possa avere determinato dei danni economici all'odierno attore; tuttavia è onere del XXXX provare, in concreto, che gli eventi pregiudizievoli da esso lamentati siano conseguenza dell'illegittima segnalazione e se a tali eventi sia ricollegabile, sempre in concreto, un danno di natura economica.

In questo senso, il XXXX ha anzitutto lamentato il rigetto di una richiesta di finanziamento per £. 80.000.000 nel novembre del 2004 da parte di ZZZZ e della stessa Banca di QQQQ. In realtà, dalla documentazione in atti risulta anzitutto che la richiesta di finanziamento è stata avanzata dal XXXX il 7 novembre 2000 e dalle allegazioni dello stesso attore (cfr. capitolo 4 della memoria ex art. 184 c.p.c.) pare che tale richiesta sia stata rifiutata, ancorché oralmente, nel gennaio 2001. A parte questo, sussistono invero dei dubbi sul fatto che tale rifiuto sia stato determinato dalla presenza dell'erronea segnalazione.

I capitoli di prova testimoniale nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 articolati sul punto dall'attore appaiono infatti irrilevanti in tal senso, in quanto inidonei ad individuare le ragioni del rifiuto e comunque rivolti ad un consulente dell'attore ed al figlio dell'attore medesimo e non ai funzionari e rappresentanti delle società che avrebbero dovuto

erogare il finanziamento, gli unici in grado di indicare le ragioni del rifiuto in questione.

In senso contrario alla tesi attorea depongono inoltre alcune delle indicazioni presenti nel modulo di richiesta di finanziamento (doc. 5 fasc. att.): da tale modulo emerge infatti che al momento della richiesta di finanziamento in esame il XXXX aveva già in essere altri due finanziamenti, uno di £. 40.000.000 con Banca dell'ZZZ utilizzato per £. 30.000.000 ed uno con la stessa Banca di QQQQ accordato per £. 60.000.000 ed utilizzato per £. 50.000.000, nonché un finanziamento con RRRR per un valore iniziale di £. 100.000.000 ed un debito residuo di £ 35.035.000 e che lo stesso XXXX definiva la propria impresa individuale "troppo indebitata con le Banche" tanto che chiedeva il finanziamento per procedere alla "ricostituzione liquidità per acquisto di scorte nuove".

In senso favorevole al XXXX, viceversa, sono da un lato i risultati economici degli ultimi esercizi - che appaiono in miglioramento costante - e, dall'altro, il fatto che l'attore fosse proprietario di immobili, di valore ben superiore a quello dei finanziamenti concessi e di quello richiesto, non gravati da ipoteche.

In questo contesto, pur non essendovi una prova diretta in tal senso, è dunque possibile che il finanziamento in esame non sia stato concesso proprio a causa dell'erronea segnalazione effettuata dalla stessa Banca convenuta.

E tuttavia, la mancata concessione di un finanziamento non è di per sé un danno economico, in quanto il danno economico consiste piuttosto nel mancato guadagno derivante dall'illegittimo rifiuto del finanziamento; in questo senso, sarebbe stato onere dell'attore quantomeno allegare - e poi anche provare - quali operazioni sono state impedito dal mancato finanziamento e, conseguentemente, il mancato guadagno patito, laddove la mera indicazione del fatto che il finanziamento sarebbe servito a ripristinare le scorte ovvero ad evitare una crisi di liquidità appare affermazione troppo generica ed in sé contraddittoria.

In mancanza di tali elementi, anche ad ammettere che il rifiuto del finanziamento sia stato determinato dall'illegittima segnalazione, non è in alcun modo possibile procedere ad una valutazione del conseguente danno, neanche sotto il profilo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; come evidenziato in proposito in giurisprudenza, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cassazione civile, sez II, 07 giugno 2007, n. 13288; Cassazione civile, sez II, 18 novembre 2002, n. 16202).

Analogamente dicasi con riferimento al rigetto di una richiesta di finanziamento di € 26.000,00 nella primavera del 2002 da SSSS per l'acquisto di un'autovettura, anch'esso lamentato dal XXXX. Anche in questo caso, a parte il fatto che dalla documentazione in atti (doc. 7 fasc. att.; docc. A e B all. mem. 184 fasc. att.) la richiesta risulta essere stata presentata il 2.2.2002 e rigettata il 7.2.2002, valgono per i capitoli di prova testimoniale nn. 7 e 8 le stesse considerazioni appena svolte con riferimento all'altra operazione indicata dall'attore. Inoltre, sempre sotto questo profilo, non è dato comprendere come l'eventuale mancato acquisto dell'autovettura possa avere inciso sull'attività imprenditoriale del XXXX e provocato dei danni al suo svolgimento.

Tenuto conto di quanto sin qui evidenziato, a maggior ragione si deve ritenere non provato che l'erronea segnalazione abbia determinato una manca di liquidità la quale, a sua volta, avrebbe determinato l'aumento degli interessi passivi e, a cascata, la riduzione degli utili già nel 2000, la chiusura in perdita nel 2002 e la cessazione dell'attività del XXXX nel 2004. A parte il fatto che anche la concessione di un finanziamento determina l'aumentare degli interessi passivi, ove l'erronea segnalazione avesse davvero inciso sulla situazione economica dell'impresa dell'attore al punto da determinarne la cessazione, anche gli altri soggetti segnalati avrebbero dovuto incorrere in analoghe conseguenze; in questo contesto, non può escludersi che la cessazione dell'impresa del XXXX sia dipesa da eventi del tutto indipendenti dall'erronea segnalazione, quali ad esempio l'incapacità del XXXX medesimo di adattarsi al mercato. Del resto, dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta (doc. 7 all. mem.184 fasc. conv.) pare che l'impresa del XXXX sia proseguita senza soluzioni di continuità in quella del figlio, come dimostrato dal fatto che, pochi giorni dopo la cessazione della propria attività in data 24.12.2004, l'odierno attore è diventato socio accomandante della TTTT, società aperta il 30.12.2004, avente ad oggetto la stessa attività.

Da ultimo, non vi è prova neanche che il danno alla salute lamentato dall'attore sia stato conseguenza dell'illegittima segnalazione. Anche in questo caso, la documentazione medica in atti, costituita semplicemente da un referto medico (doc. E all. mem. 184 fasc. att.), e la prova testimoniale richiesta appaiono insufficienti a dimostrare il nesso causale tra la segnalazione errata e la patologia accusata dall'attore, anche tenuto conto del brevissimo periodo in cui l'attore medesimo ha avuto consapevolezza dell'esistenza della segnalazione. In questo contesto, considerato che la tesi attorea non risulta suffragata da alcuna certificazione medica attestante le cause della patologia, anche la consulenza tecnica richiesta appare esplorativa e, come tale, inammissibile.

In conclusione, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore appare infondata e deve essere rigettata.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tuttavia, considerato che è stata comunque riconosciuta la responsabilità della banca convenuta, sussistono gravi motivi per compensare per 1/2 le spese di lite. L'attore XXXX deve dunque essere condannato a rimborsare alla convenuta Banca di YYYY 1/2 delle spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come

indicato in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.

Deve altresì essere rigettata anche la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Banca convenuta. Tale domanda risulta infondata perché, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all'attore, non vi è prova che la Banca opposta abbia subito un danno dalla vicenda oggetto del presente giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata- la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'*an*, sia del *quantum debeatur* o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (*ex multis*, cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 giugno 2007, n. 13395).

#### PQM

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigetta la domanda;

compensa per ½ le spese di lite e, per l'effetto, condanna l'attore XXXX a rimborsare alla convenuta Banca di YYYY ½ delle spese di lite da essa sostenute, spese che liquida - per l'intero - in complessivi € 626,87, di cui € 3000,00 per onorari, € 2746,24 per diritti ed € 516,63 per spese, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.

Perugia, lì 18 gennaio 2011  
Il Giudice